



COMUNE DI RUDIANO

REGOLAMENTO

per

L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Approvato con delibera consiliare del 10 Marzo 2008, n. 13

INDICE

Articolo 1	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Articolo 2	DEFINIZIONE DI FABBRICATO
Articolo 3	DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
Articolo 4	DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 6	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 7	BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO
Articolo 8	BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI A CATASTO
Articolo 9	BASE IMPONIBILE DELLA AREE FABBRICABILI
Articolo 10	ALIQUOTE
Articolo 11	PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 12	PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 13	ESENZIONE PER GLI ENTI TERRITORIALI E PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Articolo 14	CARATTERISTICHE DI FATISCIENZA
Articolo 15	VERSAMENTI
Articolo 16	DIFFERIMENTI DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI
Articolo 17	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 18	DICHIARAZIONI
Articolo 19	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Articolo 20	ACCERTAMENTI
Articolo 21	REGIME SANZIONATORIO
Articolo 22	IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Articolo 23	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 24	RIMBORSI
Articolo 25	LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
Articolo 26	ENTRATA IN VIGORE

PREMESSA

Il presente Regolamento, rappresenta un atto amministrativo a carattere indicativo e generale non in deroga alla normativa vigente.

Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risultano necessari ulteriori atti amministrativi, in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota.

Quindi, come appresso specificato, sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie oggettive d'utilizzo degli immobili, nonché la variazione dell'importo della detrazione di imposta spettante alle abitazioni principali ed equiparate, rispetto a quella legale.

Articolo 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso, o altro titolo previsto dal D.lgs.504/92, di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Rudiano.

Articolo 2
DEFINIZIONE DI "FABBRICATO"

Per **Fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui viene registrato presso l'Agenzia del Territorio competente. Fino ad allora l'immobile rappresenta tutte le caratteristiche dell'area fabbricabile.

Articolo 3
DEFINIZIONE DI "AREA FABBRICABILE"

Per **Area Fabbricabile** si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma, mediante apposito certificato di destinazione urbanistica.

- Sono altresì considerate **Aree Fabbricabili**:
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente all'effettiva edificazione, secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - **in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate** - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - b) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457;
 - c) in generale, tutte le aree che presentino possibilità effettive di edificazione e/o di diverso utilizzo o gli standard urbanistici inseriti in Piani di Attuazione, fino all'effettiva cessione, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 - d) Le aree espressamente ed oggettivamente assoggettate a vincolo di inedificabilità, in virtù della sentenza n°25/506 del 28-09-06 Corte di Cassazione Sez.unite e successiva sentenza n°19131 del 12-09-07 Corte di Cassazione Sez.Trib. secondo le quali "il presupposto dell'imposta I.C.I. non è in alcun modo ricollegabile all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo invece rilievo il valore dell'immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile".

- Non sono considerate **Aree Fabbricabili**:
 - a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dalla legge e le aree che ne costituiscono pertinenze pur se collocate in particelle diverse dal lotto del fabbricato a cui è asservita, a condizione che le stesse siano destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio del fabbricato, laddove se ne evinca l'evidente funzionalità asservente e l'adeguata attribuzione della classe catastale del fabbricato stesso;
 - b) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali,

nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da **persone fisiche** esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11, legge n° 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.

La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo e i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente almeno al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente. Nel caso di possesso in comunione, la qualifica di imprenditore principale deve essere posseduta da almeno il 50% dei proprietari contitolari.

Articolo 4 **DEFINIZIONE DI “TERRENO AGRICOLO”**

Per **Terreno Agricolo** s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli al fine dell'applicazione del presente Tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisato dagli art. 2082 e 2083 del Codice Civile.

Articolo 5 **SOGGETTI PASSIVI**

Soggetti passivi dell'Imposta sono i proprietari di immobili di cui all'art.1, ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto di imposta è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 6, comma 2, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di locazione finanziaria.

La concessione in locazione finanziaria a terze società è prevista solo per le Aziende espressamente identificate come Società di Leasing.

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore di socio di cooperativa a proprietà divisa, fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Articolo 6 **SOGGETTO ATTIVO**

L'imposta è riscossa ed accertata dal Comune per gli immobili di cui all'art. 1 del presente regolamento la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

L'imposta non si applica agli immobili di cui all'art.1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art.5 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi Comuni si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui l'art.1.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate nella percentuale di legge, i moltiplicatori previsti dall'art. 5, comma 2, del D. L.vo n. 504/92.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti a catasto, interamente posseduti da imprese o distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti a catasto con attribuzione di rendita, il valore deve essere determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art.7 del D.lgs, 11 luglio 1992, n.333 e successive modifiche.

Per gli immobili di interesse storico o artistico la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando la rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa di estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo n. 504/92.

Quest'ultimo sarà applicato anche per le unità immobiliari le cui destinazioni comportano un moltiplicatore diverso, qualora il titolare invochi il beneficio fiscale di cui al precedente comma. Qualora detti immobili siano censiti in categorie diverse dal gruppo A laddove la consistenza è espressa in mq. Ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolata è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a mq.18 dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto. Nel caso in cui la consistenza fosse espressa in mc. Questi andranno tradotti in mq con un coefficiente empirico di 3,03 applicando poi quanto detto nel caso precedente. Nel caso in cui l'immobile di pregio storico o artistico viene fiscalmente definito tale, solo in presenza di dichiarazione prevista all'art.13 del D.Leg. n°42 22-01-04.

Articolo 8

BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI A CATASTO

Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con D.M. 19.4.1994, n° 701.

In mancanza della rendita preposta a norma del comma precedente, con l'abrogazione del comma 4 art. 5 del Decreto I.C.I. il quale stabiliva che, nei casi di edifici privi di rendita, (immobili non accatastati, oppure fabbricati oggetto di variazione edilizia che ha inciso sul valore dell'immobile, comunque diversi da quelli del gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese), il valore dell'immobile era determinato induttivamente con riferimento a fabbricati aventi analoghe caratteristiche. Con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007 quindi, il Comune non potrà più utilizzare per la propria attività di accertamento l'istituto della cosiddetta "rendita presunta" dovendo fare ricorso esclusivamente alle prescrizioni dettate dai commi 336 e 337 dell'art. 1 Legge 311/2004 che consentono ai Comuni di ottenere l'attribuzione della rendita sia su azione dello stesso contribuente o, in caso di sua inerzia, attraverso l'Agenzia del Territorio opportunamente sollecitata dal Comune.

Articolo 9
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Al fine di determinare il valore al 1° gennaio delle aree fabbricabili di cui al precedente articolo 1, il Consiglio Comunale adotta annualmente con apposita deliberazione, perizia di stima tecnica, affinché diventi strumento indicativo per la valutazione del valore venale in comune commercio dell'area.

Articolo 10
ALIQUOTE

Le aliquote vengono stabilite dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine canonico dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto per l'anno successivo, ovvero, nell'anno in corso, qualora diverse disposizioni di legge in materia finanziaria, posticipino oltre il 31-12 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, verranno applicate le aliquote e le detrazioni in vigore all'anno precedente.

L'aliquota deve essere determinata e deliberata nella misura dei parametri minimi e massimi stabiliti dalle norme vigenti.

L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:

- a) immobili diversi dalle abitazioni;
- b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- c) alloggi non locati per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi;
- d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
- e) per le abitazione principali;
- f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

Articolo 11
PARTICOLARE DISCIPLINA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale deve intendersi quella di residenza anagrafica del soggetto passivo.

Oltre le fattispecie previste dalle leggi vigenti si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, uso, abitazione, da:

- a) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che la stessa non risulti locata**, fatto salvo nel caso previsto al seguente punto C.;
- b) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio presso parenti di primo grado che provvedono ad accudirli, **a condizione che la stessa non risulti locata** fatto salvo nel caso previsto al seguente punto C.;
- c) Persone fisiche che la concedono **in uso gratuito** ai propri genitori, suoceri, figli, generi e/o nuore, nipoti, nonni, fratelli/sorelle a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile. *Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale;*

d) Coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni I.C.I. relative all'abitazione principale. Tali benefici spettano in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

Inoltre, a favore di:

- contribuenti diversamente abili al quale sia stato riconosciuto dall'Istituto preposto un grado d'invalidità pari o superiore al 71%;
- contribuenti con familiare convivente diversamente abile al quale sia stato riconosciuto dall'Istituto preposto un grado d'invalidità pari o superiore al 71%;

è prevista una maggiore detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. Per ottenere la detrazione, che verrà stabilita in sede di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, (nei termini del comma 169 della Legge n.296/2006) il contribuente deve presentare richiesta all'ufficio tributi del Comune entro il 15 maggio utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso e presso i Patronati sociali dei sindacati dei lavoratori e delle Associazioni di categoria.

Oltre alla detrazione per abitazione principale vi è un'ulteriore detrazione nella misura dell' **1,33 per mille**, calcolata sulla base imponibile in relazione all'abitazione e sue pertinenze e per un valore non superiore a **200,00 €** così come previsto dall'art. 1, comma 5 della L. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008).

Articolo 12

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, così come individuato dal Codice Civile, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e siano espressamente indicate, come tali, all'Ufficio ICI del Comune, pena il mancato riconoscimento della natura pertinenziale.

Ai fini di cui al comma di cui sopra, si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, di **superficie complessiva** non superiore a 200 mq.

Articolo 13

ESENZIONE PER GLI ENTI TERRITORIALI E PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Oltre i casi previsti dalla legge, l'esenzione si applica anche per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi e Associazioni fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Cooperative Sociali iscritte all'apposito Albo Regionale, le Fondazioni Culturali, Assistenziali, Religiose Educative, e le Onlus, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché non utilizzati per attività diverse da quelle culturali, sociali, assistenziali ed educative, e comunque senza finalità di lucro, ovvero per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. (D.P.R. n° 917/1986 e successive modificazioni), cioè gli Enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge n° 222/1985, a carattere religioso (ad es. oratori, locali adibiti alla catechesi, ecc.).

Per definizione non potranno essere considerati esenti gli immobili posseduti dai soggetti di cui sopra:

- concessi in locazione non gratuita;
- non utilizzati per periodi superiori a 180 gg nell'arco dell'anno solare.
- per immobili classificati alle categorie catastali A01, A08, C03, D01, D02, D07, D08;
- le aree fabbricabili.

Articolo 14

CARATTERISTICHE DI FATISCENZA

Si considerano inagibili e inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, e di fatto non utilizzati. Allo scopo dovrà essere valutato lo stato di conservazione: a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi; c) della copertura; d) delle scale.

Restano ferme le condizioni previste dalla legge per l'ottenimento dell'agevolazione legata all'inagibilità e inabitabilità dei fabbricati (riduzione al 50% dell'imposta), e in particolare: a) richiesta da parte dell'utente di perizia dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a totale carico del richiedente; oppure b) autocertificazione del richiedente ai sensi della Legge n° 15/1968 e successive integrazioni, ferma restando la facoltà dell'Ufficio Tecnico comunale di provvedere a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Si precisa che non rientrano nel concetto di inagibilità i fabbricati in fase di ultimazione "a rustico" e di ristrutturazione ai sensi dell'art. 31 com.1 lettere c) ed e) della Legge n°457 del 05-08-78.

Articolo 15

VERSAMENTI

I pagamenti dell'imposta dovranno essere effettuati in due rate, e precisamente:

prima rata (**acconto**) va corrisposta entro il 16 giugno; seconda rata (**saldo**) entro il 16 dicembre; Qualora le scadenze dovessero cadere nei giorni di sabato, domenica o festivi, i termini slitteranno al primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento dell'Ici deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso da 50 centesimi in su, e nel rispetto dell'importo minimo. I calcoli del tributo sui singoli beni dovrebbero, comunque, essere fatti con arrotondamento al centesimo di euro com'è sempre avvenuto.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati **da un contitolare** anche per conto degli altri, previa segnalazione, all'Ufficio ICI.

In caso di decesso del contribuente i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti a nome del defunto fino al saldo dell'anno di decesso del titolare del bene, tale opzione dovrà essere comunicata da parte degli eredi.

Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.

Come previsto dal comma 164, art. 1 della legge 296/2006, il Comune fissa un importo minimo per i versamenti fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti. Se il Comune non adempie a tale determinazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della Legge 289/2002 il quale fissa in 12 € l'importo minimo per i versamenti.

Articolo 16

DIFFERIMENTI DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI

Su richiesta del Contribuente, valutata dal Dirigente Responsabile della risorsa di entrata, l'eventuale temporanea o consolidata difficoltà finanziaria, ovvero valutata l'opportunità di evitare il contenzioso tributario, l'Ufficio potrà riconoscere la ripartizione del pagamento degli avvisi di accertamento, secondo un piano rateale da esso predisposto e firmato per accettazione dal contribuente, il quale si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. Qualora l'importo complessivamente dovuto non risultasse essere superiore ai 50.000 €, l'ufficio non è tenuto alla richiesta di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito vantato dall'Amministrazione. In regime di accertamento con adesione laddove il piano di rientro risultasse non superiore ai 12 mesi a partire dalla data di notifica dei provvedimenti, affinché venga favorita la bonaria risoluzione e la rapida estinzione di quanto dovuto, il responsabile del tributo può disporre con proprio provvedimento motivato di non addebitare l'applicazione di ulteriori interessi ne' costi aggiuntivi. Per quanto non indicato, vale quanto disposto dalla L.244 del 24/12/07 (Finanziaria 2008) all'art.1, comma 144,145 e 147.

Articolo 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con deliberazione della Giunta Comunale, viene designato il Responsabile del Tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, per l'esperienza acquisita nell'ambito dei Tributi Locali, per i titoli in possesso, cui vengono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. In particolare;

- cura le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese la attività di controllo, verifica, accertamento riscossione ed applicazione di sanzioni;
- sottoscrive le richieste di dati gli avvisi di accertamento ed ogni atto gestionale;
- oppone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- dispone rimborsi;
- provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per eventuali contenziosi;
- esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
- verifica e controlla l'attività dei terzi a cui è stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti;
- in ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- ha facoltà di concedere sospensiva dei termini di pagamento di provvedimento di accertamento, **per un massimo di 60 giorni**, previa richiesta motivata da parte del contribuente accertato.

Articolo 18

DICHIARAZIONI

L'obbligo dichiarativo Ici permane per le variazioni avvenute entro il 31-12-2007. A decorrere dal 01-01-2008, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.) essendo stato emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio che certifica l'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni. Come previsto dal comma 174 dell'art. 1 Legge Finanziaria 2007 resta l'obbligo della presentazione della dichiarazione per tutti i casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico

informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli Atti. Ad esempio acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, variazione valore Area Fabbricabile, quindi per tutti quei casi che non prevedano una trascrizione notarile.

Articolo 19

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione sentito il Funzionario Responsabile.

L'attività di controllo può essere effettuata:

- a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta comunale fisserà gli indirizzi e i criteri direttivi in base ad oggettivi indicatori di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni di accertamento;
- b) con affidamento di un incarico esterno a soggetti esterni, che siano iscritti all'Albo dei Concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione Tributi.

Può essere destinato al personale comunale addetto, in rapporto all'attività, un compenso incentivante da un minimo dello 0,5% a un massimo del tre per cento del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso.

Il potere istruttorio attribuito ai Comuni impositori comprende anche la richiesta di "dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti". Tali dati, notizie ed elementi devono però essere rilevanti, cioè determinanti ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'imposta.

L'esercizio dell'attività istruttoria può essere svolta dal personale del Comune stesso, oppure da soggetti esterni appositamente incaricati. Nell'esercizio della sua attività istruttoria, il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

La Giunta comunale e il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 20

ACCERTAMENTI

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta il Comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni (compresi gli interessi); l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.

Gli avvisi di accertamento in rettifica (per le dichiarazioni incomplete o infedeli o per i parziali e ritardati pagamenti) e d'ufficio (per le dichiarazioni o per i versamenti omessi) devono essere motivati (art. 6, D.lgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate) e vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo:

- a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione;
- a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la dichiarazione non andava presentata (comma 161).

Il comune di Rudiano, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del Contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo del 19 giugno 1997, n.218., come appositamente regolamentato.

Articolo 21

REGIME SANZIONATORIO

Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (*principio di personalità*). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo (*Circolare Ministeriale n. 180/E del 10 luglio 1998*).

- **Omesso, tardivo od insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione.**

30% dell'importo non versato

- **Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, ovvero di cespite non dichiarato.**

100% dell'ammontare del tributo, con un minimo di € 51,00

ATTENZIONE - *Se a seguito dell'accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, la sanzione è ridotta ad 1/4 del minimo editale.*

- **Dichiarazione infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta.**

50% della maggiore imposta dovuta

ATTENZIONE - *Se a seguito dell'accertamento il contribuente paga il tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, la sanzione è ridotta ad 1/4 del minimo editale.*

- **Violazioni concernenti la mancata o ritardata esibizione o trasmissione di atti e documenti, la mancata restituzione di questionari o la loro mancata, incompleta o infedele compilazione.**

Da euro 51,00 ad euro 258,00

Articolo 22

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:

a) ad **1/8** del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **30 giorni** dalla data della sua commissione;

b) ad **1/5** (del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Si ricorda che per effetto della modificazione introdotta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 30 marzo 2000, la sanzione ridotta è passata dal 5% al 6%. Pertanto per le violazioni

commesse **prima** dell'11 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto n. 99/2000) la misura della sanzione dovuta rimane pari al 5%;

c) ad **1/8** (12,50%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **90 giorni**.

Articolo 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate all'art. 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, saranno rimosse, salvo vi sia un provvedimento di sospensione definito dalla Commissione Tributaria Provinciale, coattivamente mediante ruolo secondo il disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento sia stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Ai fini della riscossione coattiva vengono applicati i dispositivi contenuti nel D.P.R. n. 129 del 16.04.1999.
2. Il comune, comunque, prima di attivare tale procedura, invierà sollecito bonario ai contribuenti per i quali non risulti ancora il versamento, senza i benefici dell'adesione.

Articolo 24

RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso **entro 180 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164, art. 1 della legge 296/2006).

Come previsto dal comma 168 della Legge 296/2006, il Comune fissa un importo minimo per i rimborsi fino a concorrenza dei quali i rimborsi non sono dovuti. Se il Comune non adempie a tale determinazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 della Legge 289/2002 il quale fissa in 12€ l'importo minimo rimborsabile.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Stima adottata dal Consiglio Comunale, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo se non, (in presenza però di dichiarazione ICI dove si evinca la valutazione dell'area per l'anno in oggetto), per mero errore di calcolo.

Rimborso per dichiarata inedificabilità delle Aree: per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni degli strumenti urbanistici il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata comprensivo degli interessi di legge, per un periodo non eccedente cinque anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni alla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità a condizione che:

- a) Non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate;
- b) Il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quanto altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
- c) La deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
- d) Il vincolo perduri per almeno tre anni.

Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate.

Articolo 25

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) le leggi ed i Regolamenti statali vigenti in materia;
 - b) le leggi ed i Regolamenti regionali;
 - c) i Regolamenti comunali;
- di cui l'allegato A del presente regolamento "Normativa di riferimento".

Articolo 26

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01-Gennaio-2008.

ALLEGATO A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244
RISOLUZIONE 31 GENNAIO 2008 MINISTERO ECONOMIA E FINANZA
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 26 APRILE 2007
PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 26 APRILE 2007
RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 20 APRILE 2007, N. 76
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 9 MARZO 2007
LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 30 MARZO 2006
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 22 FEBBRAIO 2006
DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 2006, N.23
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 15 APRILE 2005
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 22 FEBBRAIO 2005
PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 14 GIUGNO 2004
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 22 APRILE 2004
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 15 MARZO 2004
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 15 APRILE 2003
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 3 MARZO 2003
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 3 GIUGNO 2002
CIRCOLARE 30 MAGGIO 2002, N. 4/DPF DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 18 APRILE 2002
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 27 FEBBRAIO 2002
AGGIORNAMENTI NORMATIVI DOPO L'ADOZIONE DELL'EURO
LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 11 APRILE 2001
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 15 MARZO 2001
CIRCOLARE 13 MARZO 2001, N. 4/FL DEL MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 7 MARZO 2001, N. 3/FL DEL MINISTERO DELLE FINANZE
RISOLUZIONE 19 FEBBRAIO 2001, N. 1 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO DEL 26 GENNAIO 2001, N. 32
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
CIRCOLARE NOVEMBRE 2000, N. 207/E DEL DIPARTIMENTO ENTRATE
CIRCOLARE 7 GIUGNO 2000, N. 118 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2000, N. 99
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 29 MARZO 2000
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 21 MARZO 2000
CIRCOLARE 20 MARZO 2000, N. 50 DEL DIPARTIMENTO ENTRATE
CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 2000, N. 23/E DEL MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1999, N. 247 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488
DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 24 SETTEMBRE 1999, N. 367
CIRCOLARE 14 SETTEMBRE 1999, N. 185 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 27 MAGGIO 1999, N. 120 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 25 MAGGIO 1999, N. 114 DEL DIPARTIMENTO ENTRATE
CIRCOLARE 18 MAGGIO 1999, N. 109 DEL DIPARTIMENTO ENTRATE
CIRCOLARE 29 APRILE 1999, N. 96/E DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 MARZO 1999
CIRCOLARE 31 DICEMBRE 1998, N. 296/E DEL MINISTERO DELLE FINANZE
LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448
DECRETO LEGISLATIVO 19 NOVEMBRE 1998, N. 422
RISOLUZIONE 30 LUGLIO 1998, N. 95 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 10 LUGLIO 1998, N. 180 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 203
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1998, N. 139
DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 473
DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472
DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 471
DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446
RISOLUZIONE 17 OTTOBRE 1997, N. 209 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1997, N. 218
DECRETO MINISTRO DELLE FINANZE 11 FEBBRAIO 1997, N. 37
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
CIRCOLARE 25 MAGGIO 1996, N. 138 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 13 NOVEMBRE 1995
CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546
DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504

Il presente regolamento è stato approvato con delibera del C.C. n. 13 del 10.03.2008.

Rudiano, 10.03.2008

Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe De Giorgis)

Il presente regolamento viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio comunale ove vi rimarrà per n. 15 gg. consecutivi e fino al 16.04.2008. (Rep. Pub.198/08)

Rudiano, 01.04.2008

Il Segretario Comunale
(Dott. Giuseppe De Giorgis)
